



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO DELEGATO 29 giugno 2026 n.85

(Ratifica Decreto Delegato 28 maggio 2026 n.73)

Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino

Visto il Decreto Delegato 28 maggio 2026 n.73 – Disposizioni in materia di Registro e disciplina dei veicoli - promulgato:

Visti l'articolo 28, primo comma della Legge 25 novembre 1997 n.136 e l'articolo 1, comma 8 della Legge 3 marzo 2025 n.30;

Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.46 adottata nella seduta del 26 maggio 2026;

Visti gli emendamenti apportati al decreto suddetto in sede di ratifica dello stesso dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 19 giugno 2026;

Vista la delibera del Consiglio Grande e Generale n.14 del 19 giugno 2026;

Visti l'articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n.185/2005 e gli articoli 8 comma 3 e 10 comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005 e l'articolo 33, comma 6, della Legge Qualificata n.3/2018;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il testo definitivo del Decreto Delegato 28 maggio 2026 n.73 così come modificato a seguito degli emendamenti approvati dal Consiglio Grande e Generale in sede di ratifica dello stesso:

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI REGISTRO E DISCIPLINA DEI VEICOLI

Art. 1

(Finalità e oggetto)

1. Il presente decreto delegato, in attuazione delle deleghe di cui all'articolo 1, comma 8 della Legge 3 marzo 2025 n.30 e all'articolo 28, primo comma della Legge 25 novembre 1997 n.136, introduce norme volte a promuovere e sostenere le attività economiche attraverso il coordinamento e l'aggiornamento della normativa vigente in materia di commercio e circolazione dei veicoli, nonché, mediante l'istituzione di un apposito Registro degli operatori economici operanti nel settore del commercio dei veicoli.

2. Le disposizioni del presente decreto delegato sono, altresì, dirette a semplificare e potenziare il sistema dei controlli e del monitoraggio, nonché a contrastare fenomeni distorsivi dell'economia nel settore di riferimento ai sensi del comma 1.

Art. 1-bis
(Definizione)

1. Ai fini del presente decreto delegato, per veicoli si intendono i ciclomotori, i motoveicoli e gli autoveicoli.

Art. 2
(Registro degli operatori economici operanti nel settore del commercio dei veicoli)

1. È istituito, in forma digitale, il Registro degli operatori economici che operano nel settore del commercio dei veicoli.
2. Il Registro di cui al comma 1 è accessibile all'UO Ufficio Attività Economiche, all'UO Ufficio Tributario, all'UO Ufficio Registro Automezzi e Trasporti, all'UO Ufficio Registro e Conservatoria, alle Forze dell'Ordine, all'Agenzia di Informazione Finanziaria, all'Agenzia per lo Sviluppo Economico – Camera di Commercio S.p.A., di seguito ASE-CC, e, limitatamente alla rispettiva sezione, all'operatore economico.
3. ASE-CC tiene il Registro di cui al comma 1 ed effettua l'iscrizione dell'operatore economico nel medesimo, successivamente al rilascio della relativa autorizzazione ad operare, purché nell'attività risultino gli specifici codici ATECO relativi al settore del commercio dei veicoli.
4. Il funzionamento del Registro di cui al comma 1 è disciplinato da apposito regolamento.

Art. 3
(Dati contenuti nel Registro degli operatori economici)

1. Al momento dell'apposizione del visto merci, effettuato secondo le modalità previste ai sensi del Decreto Delegato 21 marzo 2025 n.44 e successive modifiche, i dati relativi al veicolo sono automaticamente iscritti nel Registro di cui all'articolo 2, nell'apposita sezione dell'operatore economico.
2. L'operatore economico, nella propria sezione, indica obbligatoriamente i seguenti dati:
 - a) marca e modello del veicolo;
 - b) numero di telaio;
 - c) luogo di deposito ad uso esclusivo, ovvero sede operativa dell'operatore economico, se non comunicata una sede diversa;
 - d) se veicolo usato, data di prima immatricolazione;
 - e) se veicolo usato, numero dei chilometri al momento dell'importazione.
3. Qualora l'acquisto o l'importazione del veicolo non siano soggetti alle disposizioni di cui al comma 1, l'operatore economico o lo spedizioniere autorizzato e delegato, qualora la procedura sia demandata a quest'ultimo secondo le normative vigenti, sono tenuti ad inserire, nell'apposita sezione, i dati di cui al comma 2 entro quarantotto ore dall'acquisto o dall'importazione del veicolo.
4. Al momento della vendita del veicolo, l'operatore economico è tenuto ad inserire nella propria sezione l'avvenuta vendita definitiva.

Art. 4
(Immatricolazione del veicolo)

1. I dati del Registro Immatricolazione Veicoli di cui alla Legge 25 novembre 1997 n.136 e successive modifiche, limitatamente agli operatori economici operanti nel settore del commercio al dettaglio o all'ingrosso di veicoli, sono automaticamente inseriti e aggiornati nel Registro di cui all'articolo 2.
2. Nel Registro di cui all'articolo 2, a seguito dell'immatricolazione, è inserita

automaticamente, nella sezione dell'operatore economico, altresì la destinazione del veicolo ad uso dimostrativo o ad uso sostitutivo o quale bene strumentale.

Art. 5

(Obblighi degli operatori economici operanti nel settore dei veicoli)

1. L'operatore economico operante nel settore del commercio al dettaglio o all'ingrosso di veicoli, preventivamente al rilascio dell'autorizzazione ad operare, deve presentare a favore dell'Ecc.ma Camera una fideiussione bancaria rilasciata da un istituto di credito sammarinese, pari ad un importo di euro 200.000,00 (duecentomila/00), della durata di sei anni decorrenti dalla data del rilascio dell'autorizzazione ad operare.

2. La fideiussione deve essere irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, senza beneficio della preventiva escussione del debitore principale.

3. La garanzia deve in ogni caso rimanere valida ed efficace anche qualora, entro sei anni dal rilascio dell'autorizzazione ad operare, l'impresa sia posta in liquidazione, cessi l'attività ovvero l'autorizzazione ad operare sia sospesa o revocata, e comunque per un periodo non inferiore al termine dell'accertamento fiscale previsto dalla normativa vigente.

4. La fideiussione mantiene, altresì, efficacia per la copertura di tutte le obbligazioni tributarie e patrimoniali sorte nel periodo di validità dell'autorizzazione ad operare, anche qualora l'accertamento, la contestazione o la richiesta di pagamento intervengano successivamente alla cessazione dell'attività o alla perdita dell'autorizzazione, entro i termini previsti dalla legge.

5. ASE-CC è tenuta a verificare se gli obblighi del presente articolo sono rispettati e, in caso di mancato rispetto, revoca l'autorizzazione ad operare.

6. ASE-CC segnala gli eventuali debiti dell'operatore economico, già iscritti a ruolo, verso l'Amministrazione ai Sindaci di Governo, ai fini dell'escussione della garanzia.

Art. 6

(Spostamento del veicolo dal luogo di deposito)

1. L'operatore economico ha la facoltà di spostare il veicolo dal luogo di deposito individuato ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera c), previa indicazione del nuovo provvisorio luogo di deposito e della relativa motivazione dello spostamento.

Art. 7

(Accertamenti e sanzioni)

1. Le Forze dell'Ordine accertano la presenza del veicolo nel luogo di deposito di cui all'articolo 3, comma 2, lettera c) e all'articolo 6.

2. Qualora il veicolo non si trovi nel luogo di deposito, ma sia presente nel territorio della Repubblica di San Marino ed immediatamente verificabile, all'operatore economico non si applica alcuna sanzione amministrativa pecuniaria.

3. Qualora il veicolo non si trovi nel luogo di deposito e sia ubicato fuori dal territorio della Repubblica di San Marino ovvero nel territorio della Repubblica ma non verificabile, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari ad euro 2.000,00 (duemila/00).

4. È recidivo chi, nei due anni precedenti, abbia commesso la medesima violazione amministrativa di cui al comma 3. In caso di recidiva, valutata la gravità dell'infrazione, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari ad euro 5.000,00 (cinquemila/00) ed, altresì, la sanzione accessoria della sospensione dell'autorizzazione ad operare da quindici giorni a sei mesi.

5. In caso di recidiva reiterata si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 25.000,00 (venticinquemila/00) e la sanzione accessoria della revoca dell'autorizzazione ad

operare.

6. Fuori dai casi di inserimento automatico dei dati, l'irregolare o incompleta compilazione dei dati del Registro di cui all'articolo 2 comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari ad euro 200,00 (duecento/00).

7. Le sanzioni amministrative pecuniarie del presente articolo sono irrogate dalle Forze dell'Ordine e sono impugnabili ai sensi del Titolo II della Legge 28 giugno 1989 n.68 e successive modifiche.

8. Le Forze dell'Ordine adottano i provvedimenti amministrativi previsti dai commi 4 e 5, relativi all'autorizzazione ad operare. Tali provvedimenti devono essere comunicati ad ASE-CC, la quale procede ad applicarli.

Art. 8

(Veicoli concessi in uso)

1. Gli operatori economici operanti nel settore del commercio al dettaglio o all'ingrosso di veicoli sono tenuti ad annotare nel Registro di cui all'articolo 2 i veicoli concessi in uso a terzi a qualunque titolo.

2. I veicoli di cui al comma 1 devono essere coperti da idonea polizza assicurativa ed essere conformi a tutti gli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di circolazione stradale.

3. L'annotazione di cui al comma 1 è effettuata obbligatoriamente in via preventiva e, in ogni caso, prima dell'inizio della concessione in uso del veicolo.

Art. 9

(Modifica all'articolo 2 della Legge 25 novembre 1997 n.137 e successive modifiche)

1. Dopo il comma 1, dell'articolo 2 della Legge 25 novembre 1997 n.137 e successive modifiche è aggiunto il seguente comma 1 bis:

“1 bis. Gli operatori economici operanti nel settore del commercio al dettaglio e all'ingrosso di veicoli, in luogo del Registro numerato di cui al comma 1, devono annotare sul Registro degli operatori economici che operano nel settore del commercio dei veicoli l'esportazione o l'importazione non definitiva. L'annotazione deve avvenire preventivamente all'esportazione o contestualmente all'importazione o concessione in uso.”.

Art. 10

(Norme di coordinamento)

1. ASE-CC effettua l'iscrizione nel Registro di cui all'articolo 2, entro quindici giorni dall'avvio del medesimo, di tutti gli operatori economici della Repubblica di San Marino che hanno gli specifici codici ATECO relativi al commercio al dettaglio e all'ingrosso di veicoli.

2. L'operatore economico è tenuto ad inserire i dati di cui all'articolo 3, comma 2, anche per tutti i veicoli presenti nel proprio magazzino entro sessanta giorni dall'avvio del Registro, comunicato agli operatori economici mediante apposita circolare emanata da ASE-CC.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 5 si applicano esclusivamente agli operatori economici, che intendano avviare l'attività nel settore del commercio al dettaglio o all'ingrosso di veicoli, successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto delegato.

4. Le disposizioni di cui all'articolo 5 si applicano, altresì, agli operatori economici già operanti nel settore dei veicoli alla data di entrata in vigore del presente decreto delegato, nel caso in cui vi sia stata una modifica nella compagine societaria, ad eccezione delle cessioni tra vivi o successione a causa di morte, effettuate a favore di parenti fino al secondo grado, del coniuge, del soggetto

unito civilmente o del convivente more uxorio. Il legale rappresentante è tenuto a comunicare la suddetta modifica ad ASE-CC entro trenta giorni dall'iscrizione nel Registro delle Società.

Art. 11
(Disposizioni finali)

1. L'efficacia delle disposizioni del presente decreto delegato, ad eccezione degli articoli 5 e 10, commi 3 e 4, decorre dal 1° novembre 2026.
2. Sono abrogati il Decreto Delegato 20 febbraio 2026 n.23 e il Decreto Delegato 31 marzo 2026 n.45. Sono fatti salvi gli atti e gli effetti conformemente compiuti durante la vigenza degli stessi.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 29 giugno 2026/1725 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Alice Mina – Vladimiro Selva

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Andrea Belluzzi